



Repertorio n. 712

Raccolta 2019

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

ACCORDO QUADRO

per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBAC e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all'art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, commissionati mediante singoli contratti, e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, regione Campania - **Lotto 2 - CIG: 737962318D.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **30** del mese di **aprile**, in Napoli, presso la sede della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, in Napoli, alla via San Carlo 26, sono comparsi:

----- **AVANTI A ME** -----

Dott.ssa Maria CARDILLO, Cod. Fisc. CRDMRA76L51F839Z, *Ufficiale Rogante* nominato e autorizzato a rogare gli atti nella forma Pubblica Amministrativa, nell'interesse dell'Agenzia del Demanio - Direzione

	Regionale Campania, giusta Determinazione Direttoriale n. 83 dell'01.08.2018 prot. n. 2018/10973/DIR, domiciliata per la mia carica presso detta Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio in Napoli, senza assistenza dei testimoni per non averne le Parti richiestane la presenza, di comune accordo e con me consenziente;	
	SI SONO COSTITUITI:	
	L'AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA , Ente Pubblico Economico C.F. 06340981007, con sede in Napoli alla via San Carlo, 26 - CAP 80133, con indirizzo di posta elettronica certificata dre_campania@pce.agenziademanio.it (di seguito identificata anche come "Agenzia"), la cui attività è regolata dall'art. 61 del D.L.vo 300/1999, che agisce in nome e per conto dello Stato Italiano - Ministero dell'Economia e delle Finanze e interviene nel presente atto rappresentata dal dott. Edoardo Maggini, nato a Roma il 04.03.1959, Direttore Regionale della Campania pro-tempore, in base all'atto di delega prot. n. 2018/1017/DIR del 24.01.2018 e autorizzazione rilasciata dal Direttore dell'Agenzia con atto prot. 2019/6870/DIR del 18.04.2019 (All. 1), nonché in virtù dei poteri attribuiti con determina n. 76 del 23.02.2017, prot. n. 2017/2681/DR, come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, emanate ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio del 13/12/2016 (approvato dal M.E.F. in data 01.02.2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, come da comunicato del 02.03.2017, comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02.03.2017), nonché determinazione n. 77 del 23.02.2017;	

	<p>L'Operatore Economico IMPRESA AMORINI GIOVANNI (di seguito, per brevità, anche "<i>Appaltatore</i>" o "<i>Aggiudicatario</i>"), con sede legale in Afragola (NA) alla Via Alighieri 69, 80021, Partita Iva 00683021216 e CF MRNGNN48H29A064L indirizzo di posta elettronica certificata amorinigiovanni@pec.it , nella persona del legale rappresentante e titolare d.i. Sig. Giovanni AMORINI, nato ad Afragola (NA) il 29.06.1948, C.F. MRNGNN48H29A064L;</p> <p>Detti comparenti, delle cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, avendone i requisiti di legge:</p> <p style="text-align: center;">PREMETTONO CHE</p> <p>l'Appaltatore è stato individuato a seguito di una procedura aperta ex art 60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recante CIG: 737962318D LOTTO 2 (lavori SOA dalla I classifica alla II - interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali), esperita dall'Agenzia mediante il criterio del prezzo più basso per la selezione di n. 27 (ventisette) operatori economici (comprendente anche i Lotti nn. 1 e 3) con i quali stipulare un accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione di cui al presente AQ;</p> <p>l'offerta dell'Appaltatore con un ribasso pari a 34,48 % (All. 2) sul prezzario della Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28/12/2017, non è stata sottoposta a verifica di congruità, considerato che il <i>Disciplinare di Gara</i> prevedeva che, ai sensi degli artt. 95, comma 4, lett. a), e 148, comma 6, ultimo periodo e dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si sarebbe proceduto all'esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso</p>	
--	--	--

	pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2	
	del precitato articolo;	
	il R.U.P. ha espresso giudizio positivo relativo al possesso dei requisiti	
	di carattere generale e speciale in capo all'aggiudicatario, sì come	
	previsto dagli art. 80 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal	
	bando e disciplinare di gara;	
	il R.U.P. ha accertato l'esito <i>negativo</i> della comunicazione antimafia;	
	il R.U.P. ha, altresì, verificato la decorrenza del termine di cui all'art. 32,	
	comma 9, d.lgs. cit.;	
	con atto prot. 6582 del 19.04.2019 il Direttore della <i>Direzione Regionale</i>	
	<i>Campania</i> dell'Agenzia, alla luce della proposta di dichiarazione di	
	efficacia presentata dal RUP, ha dichiarato l'efficacia	
	dell'aggiudicazione definitiva, e rilasciato il nulla osta alla stipula del	
	presente atto con l'aggiudicatario in forma pubblica amministrativa con	
	modalità elettronica, a mezzo <i>Ufficiale Rogante</i> dell'Agenzia;	
	per la predisposizione degli atti di gara e le attività di gestione dell'intera	
	procedura, è stato sottoscritto con l'ANAC un <i>Protocollo di Azione di</i>	
	<i>Vigilanza Collaborativa con l'Agenzia del Demanio</i> ;	
	la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo l'Agenzia	
	relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti	
	nei Piani Generali di cui all'art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e dà	
	origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le	
	disposizioni contenute nelle <i>Condizioni di affidamento</i> , che qui si	
	intendono integralmente richiamate ed accettate (AII. 3);	
	l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi	

	allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto e le condizioni	
	di affidamento degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire	
	tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle	
	stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	l'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla	
	gara di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di	
	cui all'art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	l'Appaltatore ha presentato il <i>Patto di integrità</i> con cui si è obbligato in	
	fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili in virtù	
	dell'Accordo Quadro, di improntare i propri comportamenti ai principi di	
	lealtà, trasparenza e correttezza;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	i componenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto	
	segue, dichiarando, nelle rispettive qualità, che nulla osta alla stipula,	
	essendo stati svolti gli adempimenti e le verifiche prescritte, sussistendo	
	ogni presupposto e requisito rilevante, e richiedendo pertanto a me,	
	<i>Ufficiale Rogante</i> , di ricevere il presente atto:	
	Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI RICHIAMATI E	
	DISCIPLINA APPLICABILE	
	Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente	
	atto, ancorché non materialmente allegati e, in ogni caso, tutti i	
	documenti relativi alla gara in epigrafe, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente Accordo. Le parti e, in particolare,	
	l'Appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i documenti sopra	
	citati sono ben noti alle stesse.	

In particolar modo, si rinvia <i>in toto</i> ai seguenti articoli delle <i>Condizioni di affidamento</i> dell'Accordo quadro (All. 3) accettate senza riserva alcuna da parte dell'Aggiudicatario: artt. 1 e 2 (delle citate Condizioni di affidamento) con riguardo alle disposizioni generali del presente atto (AQ); artt. 8 e 9 con riferimento alla normativa di riferimento; art. 5 con riguardo alla descrizione sommaria delle opere oggetto di appalto; artt. 11 e 13 con rispettivo riferimento alle garanzie e alle penali; art. 14 con riguardo al subappalto e all'avvalimento; art. 15 con riferimento al divieto di cessione del presente AQ; art. 16 con riguardo alla risoluzione del presente atto e di contratti attuativi; art. 17 con riguardo al recesso e artt. 37 e 39 con riguardo agli obblighi dell'appaltatore.	
Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBAC e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all'art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, affidati mediante singoli contratti. Si rinvia, in ogni caso, all'art. 4 delle citate <i>Condizioni di</i>	

	<i>affidamento.</i>	
	Art. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	
	L'AQ ha una durata di anni 3 (tre) decorrente dal giorno 02.05.2019.	
	L'Accordo Quadro potrà cessare di produrre effetti anche	
	anticipatamente a detto termine qualora venisse raggiunto il tetto	
	massimo di spesa indicato nell'art. 7 delle suddette <i>Condizioni di</i>	
	<i>Affidamento.</i>	
	Art. 4 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO	
	Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, l'ammontare	
	massimo degli interventi commissionabili in virtù del presente AQ,	
	comprensivo dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza, non	
	potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato indicato	
	negli atti di gara per il Lotto 2. Si rinvia, in ogni caso, all'art. 7 delle	
	<i>Condizioni di affidamento.</i>	
	Art. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI	
	ATTUATIVI	
	Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di	
	interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le	
	imprese parti del presente Accordo Quadro, si prevede un importo	
	massimo, pari ad € 1.500.000,00, affidabile al medesimo operatore,	
	raggiunto il quale l'Agenzia interpellierà per i seguenti affidamenti la	
	successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente. Si rinvia,	
	in ogni caso, all'art. 18 delle <i>Condizioni di affidamento.</i>	
	Art. 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	L'Agenzia si avvale della clausola risolutiva espressa nel caso in cui i	

	soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto siano destinatari e/o a conoscenza di misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p..	
	Art. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	Con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia <i>in toto</i> all'art. 38 delle suddette <i>Condizioni di affidamento</i> specificandosi che l'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..	
	Art. 8 - MODELLO EX D.LGS. N. 231/2001 E CODICE ETICO	
	L'Appaltatore si impegna ad osservare il <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001</i> dell'Agenzia, reperibile sul sito istituzionale di quest'ultima, a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste di predetti documenti.	
	Art. 9 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Con riguardo al trattamento dei dati personali si rinvia all'art. 41 delle Condizioni di affidamento.	
	Art. 10 - DOMICILIO DELLE PARTI	
	Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto e il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: per l'Agenzia, dre_campania@pce.agenziademanio.it ; per l'Appaltatore, amorinigiovanni@pec.it	

	Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei predetti recapiti.	
	Art. 11 – CLAUSOLA DI MANLEVA	
	L'Aggiudicatario manleva l'Agenzia da ogni eventuale conseguenza economica negativa anche nei confronti di terzi ed anche a titolo di responsabilità civile in qualunque modo connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico dell'Agenzia, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.	
	Art. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Agenzia e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e dei conseguenti atti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.	
	Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI	
	Si rinvia integralmente all'art. 40 delle cit. <i>Condizioni di affidamento</i> .	
	Tutte le spese relative alla stipula del presente Accordo Quadro sono a carico dell'Appaltatore.	
	Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI	
	La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/atti comporta la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e in tutti gli atti ivi richiamati, ancorché non allegati.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. e 1342 c.c., l'apposizione della firma digitale dell'Appaltatore significa anche specifica	

	approvazione degli articoli 1), 5), 6), 7), 9), 11), 12) e 13) dell'Accordo	
	Quadro e delle clausole delle <i>Condizioni di affidamento allegate, 4), 6),</i>	
	11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 29), 30), 36), 37), 41) e 42) , avendone	
	ben compreso portata e significato.	
	Per l'Appaltatore IMPRESA AMORINI GIOVANNI , il legale	
	rappresentante titolare d.i. Sig. Giovanni AMORINI (<i>firma digitale</i>)	
	Per quanto non previsto espressamente, il presente contratto deve	
	intendersi interamente regolato dalle disposizioni del codice civile. Si	
	omette la lettura dei documenti richiamati e allegati al presente atto, per	
	espressa dispensa avutane dalle Parti, le quali hanno dichiarato di	
	averne in precedenza preso cognizione. E richiesto, io Ufficiale	
	Rogante, ho ricevuto il presente atto stipulato in modalità elettronica e	
	redatto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su 11	
	pagine a video, dandone lettura alle Parti. Le Parti, da me interpellate,	
	prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e	
	lo sottoscrivono in mia presenza in segno di accettazione e conferma	
	con firma digitale ex D.Lgs. 82/2005. In presenza delle Parti, io Ufficiale	
	Rogante, verificata la validità dei certificati di firma utilizzati, ho firmato il	
	presente documento informatico con firma digitale ex D.Lgs. 82/2005.	
	Per l'Agenzia del Demanio – il Direttore dott. Edoardo MAGGINI (<i>firma</i>	
	<i>digitale</i>)	



AGENZIA DEL DEMANIO
Il Direttore

Roma, 14.04.2019

Prot. n. 2018/6892 /DIR

Al dott.
Edoardo Maggini
Direttore della Direzione
Regionale Campania

Oggetto: autorizzazione alla stipula degli Accordi Quadro di cui all'art. 54, D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L. 190/2014 concernenti le territorio di competenza della Direzione Regionale Campania

IL DIRETTORE

GIUSTA nomina a Direttore dell'Agenzia del Demanio intervenuta con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2018 registrato alla Corte dei Conti in data 8 ottobre 2018, Reg. n. 1247;

VISTA la determinazione n. 65 prot. n. 23187/037/DIR del 30/01/2018 con la quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti poteri ai relativi responsabili ed in particolare gli articoli 3 "Poteri dei responsabili delle strutture centrali" e 5 "Competenze e poteri del Direttore dell'Agenzia";

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della predetta determina n. 65, che attribuisce ai responsabili delle strutture territoriali il potere tra l'altro, entro l'importo di Euro 2.000.000 per singola operazione, di stipulare accordi quadro finalizzati alla realizzazione di interventi manutentivi connessi al sistema Accanto alle manutenzioni delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 12 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge con modificazioni dell'art. 1, comma 1, L. n. 111/2011, stipulare e ricevere con le clausole più opportune gli accordi quadro, curando le procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti amministrativi conseguenti;

CONSIDERATO CHE in data 27 gennaio 2018 l'ora Direttore dell'Agenzia del Demanio, ing. Roberto Raggi aveva delegato, giusta delega prot. n. 23187/047/DIR, il dott. Edoardo Maggini, Direttore della Direzione Regionale Campania, per il relativo ambito territoriale di competenza, all'avvio e alla gestione della procedura selettiva degli operatori con cui sottoscrivere Accordi Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011 come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L. 190/2014 nonché a tutti gli atti connessi e successivi;

AUTORIZZA


il dott. Edoardo Maggini, nato a Roma l. 04/03/1959 nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Campania ed in detto lato, alla sottoscrizione degli Accordi Quadro



di cui all'art. 64 D.Lgs. 143/2001), per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 6 D.L. 98/2011 come convertito con L. 11/2011 e modificato dalla L. 19/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania per una spesa complessiva pari ad € 35.750.000,00

Rossanda Carpinu





3 421 4000000000 12 0000000000 0000
4800270000000000 17000000000000
0000000000000000 00000000000000



AGENZIA DEL FISCO E DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 34, D.LGS. N. 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHÉ SU
QUELLI I CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI
DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 58/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 151/2011,
COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 138/2014 COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA, REGIONE CAMPANIA
LOTTO 2.

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO



Via San Gaetano 26 - 80132 Napoli - Tel 0814204621 - Fax 0814510079

e-mail: info.campania@agenziafiscale.it

web: www.agenziafiscale.it

CAPO I CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 – Premessa

L'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) D.L. 58/2011, convertito con Legge 110/2011, così come modificato dalla Legge 61/2014, nonché su quelli cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 3, del predetto decreto, cammina nel rispetto di competenza (Regione Campania), ha indetto in vista di Consiglio di Concomitanza, una procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari a decorrere dal giorno 02/05/2018.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche AQ) disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori con del medesimo AQ da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania (di seguito, per brevità, anche l'Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nonché del Ministero delle Difesa (di seguito, per brevità, anche Stazioni Appaltanti) dei sopra citati interventi compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania (Regione Campania – Iste 2, nonché le relative necessità di esecuzione successivamente dell'agente nei controlli d'appalto cui qui verranno corrisposti i singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata procederà all'affidamento dei contratti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 del titolo delle descritte a spesa che l'Agenzia del Demanio assumerà annualmente suavento l'emanazione del Piano Generale degli Interventi (di seguito, per brevità, anche Piano Generale) di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 58/2011, ivi compresi gli interventi afferenti ad annualità passate che non sono stati affidati agli operatori economici del precedente Accordo quadro.

Il Piano Generale potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno in caso di variazioni incidenti sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall'art. 12, comma 8, D.L. n. 50/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ma non affidati già efficaci ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Tenendosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento nell'ambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente Accordo Quadro.

I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli contratti affidati, nelle presenti Condizioni di Affidamento, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti in rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o altro. Della documentazione in funzione del livello di complessità dell'intervento si

avere potrà essere costituita da Progetto Esecutivo e nei casi di manutenzione ordinaria da Prospetto definitivo costituito anche da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste da contratto metrico estimativo, da piano di sicurezza e coordinamento con l'incassazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a sbasso, al sensi dell'art. 216 comma 1 D.Lgs. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3, del predetto decreto legislativo.

Art. 2 – Definizioni

- **Centrale di competenza:** Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, che sottoscrive l'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una procedura aperta;

- **Amministrazioni utilizzatrici:** Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come precisato all'art. 12, comma 2, del sì D.L. 50/2011, come convertito con Legge 11/2011, insieme ai beni su cui verterà gli interventi o sui al presente Accordo Quadro;

- **Stazioni Appaltanti:** Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto nell'ambito territoriale delle Regioni Campania - Italia 2 (Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Agenzie del Demanio Direzione Regionale Campania, Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per gli interventi mantenibili da realizzare nel territorio della Regione Campania, Ministero della Difesa, per gli interventi mantenibili da realizzare nel territorio della Regione Campania);

- **Appaltatore:** Operatore economico individuato esito di una procedura aperta contraddittoria del C.G 72/IN/25180, espressa dall'Agenzia del Demanio, secondo l'elenco dei prezzi unitari, mediante ilasso e il prezzoario della Regione Campania, soggetti ad aggiuntamenti mensili ex art. 21 comma 18 del D.Lgs. 50/2013, per la selezione di 12 operatori economici con i quali stipulare l'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori in esigenti opere);

Art. 2: "lavori SOA 1 e II classifica" Interventi mantenibili di importo superiore a 155.000,00 euro e non superiore a 476.000,00 euro, 476.000,00 in caso di interventi concernenti beni culturali);

Parte Centrale di competenza e singoli Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo Quadro.

- **Contratto (ovvero Appalto):** contratto di appalto che sarà sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore per l'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 – Valore delle premesse e degli atti giustificati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, saranno non materialmente allegati, ma saranno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 4 – Oggetto

L'Agenzia Quedra ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12 comma 1, del D.L. n. 30/2011, come convertito con Legge 113/2011, tutti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurne le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIDACT e dal Ministero della Difesa ad imputati agli stessi in uso, nonché per gli interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio con fondi derivanti dalla di cui all'art. 12 comma 8, del D.L. n. 99/2011, compresi nel territorio e competenza della Direzione Regionale Campania affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell'opera i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compilato secondo le prescrizioni di cui al presente AQ e del Capitolato Speciale e Asparto nonché quelle che saranno indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva, successivamente alla sua data e senza che l'Aspartatore possa avanzare pretese di rottami ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Agenzia ha la facoltà di esecutore taluni interventi, anziché previsti nel Piano Generale di cui all'art. 12 comma 4, D.L. 30/2011 trattandosi di un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operai parti dell'AQ non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 – Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e qualificazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni Utilizzatrici, tra i quali con annessa le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

1. INDAGINI DELLE STRUTTURE
2. SCAVI E REINTERRI
3. PALLI E DIAFRAMMI
4. IMPIANTAZIONI RACCOLTI TRASPORTI
5. BONIFICHE
6. OPERE PROVVISORIE
7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSE-ORMI
8. SOLAI SOTTOFONDI-DESPARMASETTE
9. TETTI MANI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE
11. IMPERMEABILIZZAZIONI
12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACOUSTICA
13. IN CURA

-
14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORI
 15. PAVIMENTI E SVESTIMENTI
 16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
 17. OPERE DA FALCONAME - INFISSI IN PVC
 18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO
 19. FACCIATE CONTINUE E FACCE E VENTILATE
 20. OPERE IN VETRO E VETROCREMENTO
 21. OPERE DA FIDORE
 22. CONSOLIDAMENTI
 23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE
 24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE
 25. SISTEMAZIONE ARCE FORTIFICATIVE
 26. IMPIANTI ELETTRICI
 27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALE
 28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
 29. GRUPPI STATIONE BATTERIE
 30. IMPIANTI DI PROTEZIONE
 31. EQUIPOTENZIALE ED IMPIANTI DI TERRA
 32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
 33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE D'EDIFICI
 34. CABINE DI TRASFORMAZIONE
 35. GRUPPI ELETTROGENI
 36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINFURTO
 37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
 38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
 39. OPERE IDRICHE SANITARIE
 40. IMPIANTI ELEVATORI
 41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI
 42. LARITTE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commisurabili all'entità dell'intervento previsto alle seguenti categorie: OG1, OG2, OG3 (per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui all'art. 37/2003).

L'assegnazione di cui sopra è comunque meramente indicativa in quanto basata su dati tecnici comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potranno trovare realizzazione nel periodo di validità dell'elenco AQ.

Art. 6 - Durata

L'AQ ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti da giugno 2016/2017.

L'Assesta Quadra potrà cessare di produrre e Terzi anche anticipatamente a detto termine qualora venisse raggiunto il costo massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Quella ora nel periodo di cui al comma primo non era affidata alcun intervento all'Assesta, lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di cui porsi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Dizione Appaltante entro la data di scadenza dell'AO, nel rispetto del termine e delle condizioni di cui all'art.1 – Premesse.

Art. 7 – Ammontare dell'Accordo Quadro

Al sensi dell'art. 36, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, l'ammontare massimo complessivo ammissibile in virtù del presente AO, comprensivo dei costi della manodopera e del costo della sicurezza, non potrà eccedere l'importo complessivo presunto, ivamente esclusa l'IVA pari a euro 1.100.000,00, IVA esclusa.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e i costi della manodopera saranno valutati e computati nel settaggio per ogni singola attività attuativa, sulla base del comune indirizzo/progetto dell'intervento medesimo.

Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto d'adempimento, dal Prezzario di riferimento ovvero dalle Istruzioni del prezzo indicanti criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della mano d'opera.

L'importo del singolo contratto sarà determinato applicando il stesso criterio dell'importo aggiudicatario al piano prezzi allegato al relativo contratto nell'AO-progetto, risottogli i costi della sicurezza applicati quantificati sulla base del Prezzario regionale di riferimento.

L'ammontare massimo ammonta di cui al primo periodo è soggetto al regime fiscale de l'IVA, che potrà essere applicata ad aliquota differenziale in funzione del tipo di lavoro eseguito.

L'importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente eseguiti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le prescrizioni tecniche che saranno previste nella Documentazione tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nel caso di manutenzione ordinaria dal Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, da piano di elettricità e coordinamento con l'interrelazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare e, invece, ai sensi dell'art. 216, comma 4 D.Lgs. 50/2016, applicativi fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 8, del predetto decreto legislativo.

Il contratto è stipulato direttamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. cccc) e dell'art. 50, comma 4-bis del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 45 comma 7, del D.P.R. 207/2010, applicabile ai sensi dell'art. 215 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con successiva varifica finale delle effettive misure.

Art. 8 – Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e art. 1 del D.P.R. 307/2010 e art. 1 degli artt. non abrogati ex art. 217 del D.Lgs. 50/2016;
- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto concerna gli articoli non abrogati dal D.P.R. 307/2010;
- D.Lgs. 50/2016;
- R.R.DD. 344/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217 del D.Lgs. 50/2016;
- art. 12, da comma 2 al comma 10, del n. 98/2011, convertito in legge 18 luglio 2011, n. 111, e artt.;
- Decreto attuativo 8 ottobre 2012;
- condizioni generali e particolari dei lavori contenute nel Capitolato Speciale nell'Accordo Quadro nonché nelle prescrizioni di lavori e regolamenti generali in vigore attualmente in vigore in Italia e che vengono emanati durante l'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e controspese non indicati nel Capitolato Speciale e nell'Accordo Quadro;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinate dalle norme suddette.

Art. 9 - Ordine di gerarchia delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di appalto;
- c) Capitolato Speciale di Appalto;
- d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più pertinente alla realtà per la quale l'intervento di lavoro è stato commissionato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme Unil.

In caso di inidoneità, ovvero apparente incoerenza tra norme del Capitolato Speciale ovvero appellazione in primo luogo la norme speciali ovvero quelle cui fanno riferimento a norme generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e nei limiti consentiti con la Documentazione Tecnica d'ingegneri per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 e 1369 del codice civile.

Art. 10 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso i seguenti elaborati offerti e contenuti:

Oltre ai suddetti che fanno parte integrante dell'AQ, anche se materialmente non allegati allo stesso, i seguenti documenti:

Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, (per la parte non abrogata dal D.P.R. n. 307/2010 e artt.);

il prezzario regionale Campania di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 24/02/2017, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

CAPITOLO II

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 11 – Assicurazioni e garanzie a carico dell'appaltatore

Al fine di cauzione dell'Appaltatore e tenuto conto che, al momento dell'adempimento del singolo intervento manufatto, una garanzia fidejussoria, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Procedimento interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Ministero per i Beni e le Attività Culturali per gli interventi manufatti da realizzare nel territorio della Regione Campania; Ministero della Difesa per gli interventi manufatti da realizzare nel territorio della Regione Campania); pari al 10% dell'importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore a 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 63 comma 7 del regolamento D.Lgs. n. 50/2016 della cauzione copra gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascere dal singolo adempimento e possa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione dell'intervento. La garanzia è irrevocabile e sanzionata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intervento, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'intero importo garantito. Lo stesso, nei termini e per le parti anzidetti, è autorizzato, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'ufficio garanzie, da parte dell'appaltatore, dagli atti di avanzamento dei lavori o di analoghi documenti, in originale e in copia autografa attestanti l'autentica esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'intero importo garantito, è sanzionato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell'Accordo Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità e, poi all'articolo 133 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventive escussioni del debitore principale. La rinuncia all'esecuzione di cui all'articolo 1357, comma 2, del codice civile, anche l'operatività nella garanzia massima entro quindici giorni, a richiesta ricevuta scritta dalla Stazione Appaltante richiedente (Procedimento interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Ministero per i Beni e le Attività Culturali per gli interventi manufatti da realizzare nel territorio della Regione Campania, Ministero della Difesa Ufficio per gli interventi manufatti da realizzare nel territorio della Regione Campania).

Al sensi dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia incassata con tutta dell'Appaltatore per l'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di

solidarietà dello stesso. Il pagamento della rate di sede non costituisce pregiudizio di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1668, comma 2, del codice civile.

Assenza dell'art. 1013 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne le sezioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicuri la staviana appaltatore contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all'importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata da la opera con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna del lavoro cessare alla data di esecuzione dei lavori o di cessazione dei lavori o di cessazione di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori rischiarati dal relativo contratto.

Art. 12 – Danni di forza maggiore, relativi alla morosità e danni alla proprietà

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie necessarie allo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del cantiere e dell'impresa e degli eventuali subappaltatori ed ausiliari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresì a totale carico dell'appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, come finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

L'entità dei riparatrici di opere o l'insorgenza di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da morosità, tardiva o inadeguata esecuzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparatrici, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di danni o pericoli o materiali non ancora usati in opere, di trasporti, conteggi e addebiamenti dell'Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecuzione dei contratti nei successivi stati di avanzamento e verificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al volo del rasoio d'asta.

Nessun invarianza è dovuta quando si determinano il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore relativi a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario sprecare per eseguire i lavori appaltati.

L'impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i precetti danni.

danni che dovessero derivare dalle opere, oggetto d'appalto, a causa della loro attività o omissione, per quanto non essano esenti a causa di forza maggiore; dovranno essere ripartiti a cura e spese dell'Appaltatore. I quali, a altro, obbligato e insieme gli eventuali danni con sequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 13 - Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei termini stabiliti per il singolo appalto e, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 22, sarà applicata una pena giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2013.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell'originario, oppure sia prevista l'esecuzione anticipata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporrà l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione i termini contrattuali siano applicati penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo quadro.

Al fine di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Conoscenza dell'aver alla applicazione delle penali.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manufatti affidati in forza dell'Accordo. Quanto ad in corso d'esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le ritardazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella colazione dei cantieri, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore di alcun risarcimento, penenza o sospensione.

Art. 14 - Subappalto e avvalimento

L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare uno o più singoli interventi, parte dei lavori in subappalto nel rispetto del limite di cui all'art. 103 comma 2 c.d. D. Lgs. 50/2013 e nei presupposti e negli adempimenti di legge in materia, deve richiederne espressamente, entro 125 giorni alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione

adibendo i lavoratori del subappaltatore dei requisiti di ordine generale di natura professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

A sensi dell'art. 105 comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario non potrà espropriare i lavori ai sub operai euronord che abbiano partecipato alla procedura.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione.

Nei singoli contratti i lavori appartenenti:

- alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- alla categoria OG11, in quanto contratti nelle strutture, impianti e opere speciali, cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 13 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all'art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 12% dell'importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all'art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 - limite concernente la categoria OG1 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti dall'art. 105 co. 1a del D.Lgs. 50/2016 alla concessione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di appalto.

Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.Lgs. 50/2016 è fatto obbligo all'esecutore del contratto di interrellare, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia della fattura quantificata relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatori con indicazione delle ritenute di qualsiasi natura.

Nei casi in cui l'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, della capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 1 del predetto articolo, eseguirà verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti, e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa assiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 45 - Divisione di cessione dell'Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione e le ali, anche solo parziali, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

È ammessa la cessione, nei limiti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 106, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

re senza delitti. 181), comma 12 del D.Lgs. 50/2010 rimane invariata la facoltà della Sezione Appellativa di rifiutare la consegna del credito con comunicazione di rifiuto al cedente e alessionario entro 15 (quarantacinque) giorni dalla notifica di sessione presentata.

Art. 16 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2010.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi senza alcun vincolo, prova o autorizzazione necessaria della Centrale di Committenza all'impresa, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1452 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dalla Sezione Appellativa;
- b) quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo non si presenti alla seconda convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento;
- c) quando l'Appaltatore, senza giustificato motivo non si presenti alla seconda convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere;
- d) se ritardo nell'avvio dei lavori o se ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si prolungano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, senza diversa notificazione comunicata nel singolo contrattoriappalto;
- e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa della norma sul subappalto;
- f) per inosservanza del divieto di cui all'art. 8.28 (trapianti di lavoro impresa assegnataria) del Capitolato Speciale di Appalto;
- g) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza di cui all'art. 8.33 del Capitolato Speciale di Appalto;
- h) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano esecutivo di sicurezza);
- i) quando sia intervenuta la cessazione dell'impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2010;
- j) per inosservanza del divieto di cessione e terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte col presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Sezione Appellativa;
- k) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- l) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appalti, la attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi o arrecare danno o pregiudizio all'immagine della Sezione Appellativa.

- n) per il mancato pagamento o la ridotta incassata nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- o) per il mancato rinnovo, suolam necessario, delle coperture assicurative previste all'art. 6.4 del Capitolato Speciale e Appalti;
- p) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto alternativo della cauzione definitiva prevista all'art. 6.4 del Capitolato Speciale d'Appalti;
- q) qualora l'importo complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattuale/225% se il singolo intervento;
- q) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'importo cumulato delle penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro trimestrale;
- r) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto alternativo per una delle ipotesi di cui all'art. 8 della stesso;
- s) se l'istotesi in cui l'Appaltatore non assume tutti gli obblighi inerenti la trascrizione dei libri finanziari;
- t) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagnia sociale o nei dirigenti nell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelativa o sia inteso vararla fino a giudizio del tribunale di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 343 bis cp, 353 cc, 390 bis cp previa comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'opportunità prosecuzione del rapporto contrattuale, a richiesta della condanna ai cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014;
- u) per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione dei lavori attribuiti ad una qualsiasi delle categorie OG1, OG2, OG3 - ricompresi nel lotto di aggiudicazione;
- v) per violazione degli impegni antimozionazione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Art. 17 - Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro con ciascun Appaltatore presso i pagamenti dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti/appalti stipulati in forza dell'Accordo Quadro e del valore dei materiali edili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato e misura sulle singole voci del Prezzario della Regione Campania o, in alternativa, della Giunta Regionale n. 424 del 20/12/2017, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. n.120/2013, e peraltro nel caso di inadempienza dello stesso Appaltatore di eseguire gli interventi manutentivi dalle singole Stazioni Appaltanti per effetto di contratti già sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di esordire in qualunque tempo dal singolo contraffattore previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al 60% dell'importo delle opere non eseguite.

La decima dell'importo delle opere non eseguite è calcolata sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo allorato e misuro sulle singole voci del Prezzario della Regione Campania e sui alla Delibera della Giunta Regionale n. 827 del 28/12/2017, soggetti ad aggiornamento annuale ex art. 20, comma 16 D.Lgs. 50/2016, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Osservati le note di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già esportati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può utilizzare le opere provvisorie e gli impianti che non siano in regola con le norme applicabili ove le stesse ancora utilizzabili, in tal caso restituirà all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella stessa somma tra il costo di sostituzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dal magazzino e dal cantiere i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito. In caso contrario la stazione appaltante è efficace d'ufficio ed a sua spese.

CAPITOLO III

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 – Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere contratti relativi ai singoli interventi (contraffattori) al ribasso offerta sul Prezzario Regionale Campania soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 20 comma 16 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe o in mancanza da analisi prezzi comparativi della stazione appaltante e solo eventuali variazioni, trasporti, ecc. e abilitate dal progettista, sul quale applicate le medesime percentuali di ribasso offerte in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di conciliazione.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta, e' demandata alla Stazione Appaltante la scelta di affidare l'atto in forma pubblicamministrativa.

La Stazione Appaltante procederà all'affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari del Lotto 2 e 3 con SOA 1 e 2 classificate a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dell'intervento.

Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi edibili. Tuttavia, a fine di garantire una relazione tra le imprese possi del presente Accordo Quadro, è prevista un importo massimo pari ad euro 1.500.000,00, all'edibile e all'adesione operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti a successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente.

L'importo massimo potrà essere raggiunto mediante la somma di contratti appalti a richiesta un unico contratto/appalto nel limiti della quota massima per il lotto di riferimento.

si intende che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo stabilito previsto per il lotto 2, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Casuale non sia stata raggiunta la soglia massima e l'impresa interpellata rifiuta l'adesione e l'adempimento perché impegnata nell'esecuzione di interventi già affidati in virtù dell'Accordo Quadro, sarà interpellata a successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente, salvo poi ritenere che l'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nei casi in cui tutti gli operatori soci dell'Accordo Quadro siano stati affidati di interventi per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la relazione prenderà a partire dal concorrente prima classificato nella graduatoria interessata dall'intervento.

I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente AO e secondo la procedura descritta nell'apposita Guida operativa relativa all'utilizzo dell'applicativo informatico, denominata "Gestione Contratti", pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia.

L'applicativo di cui al paragrafo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché la gestione e la rubrica in tempo reale degli operatori economici: la conformità all'AO, al capitolo speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell'Accordo quadro si impegna, pertanto, ad accedere successivamente al funzionamento del predetto applicativo informatico, come previsto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell'applicativo informatico, l'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace e gli Appalti di lavoro dovranno avanzare alcuna somma circa il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante sarà comunicatore all'Appaltatore, non essere selezionato tramite l'applicativo di cui al paragrafo precedente della necessità di realizzare il singolo intervento e si attiverà tempestivamente per assicurarsi la regolarità contributiva nonché per acquisire la documentazione anagrafica.

A partire da detta comunicazione, e fino all'accettazione dell'incarico, l'Appaltatore avrà a disposizione 15 (quindici) giorni per prendere visione della relativa documentazione Tecnica, verificandone in completezza, e dello stato dei luoghi qualora ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante in ragione della tipologia di intervento ovvero del tipo di intervento da eseguire, alla presenza del Responsabile Tecnico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul regime materiale e della mano d'opera oltre a noi e traspariti.

Si precisa che l'accettazione dell'intervento dovrà essere preceduta dalla presa visione della documentazione tecnica e, qualora ritenuta necessaria dalla Stazione Appaltante in ragione della tipologia di intervento o del tipo di intervento da eseguire, anche dello stato dei luoghi. L'assenza dei suddetti presupposti sarà equiparata ad un rifiuto ingiustificato ed eseguirà d'urgenza.

Qualora l'appaltatore prelevato non si presenti entro il stato termine di 10 giorni, fatti salvi eventuali motivi ritenuti giustificanti dalla Stazione Appaltante, la mancata risposta sarà considerata un rifiuto ingiustificato e verrà interpellata l'impresa parte dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente.

Qualora l'Appaltatore, comunque, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare l'incarico, il contratto/appalto verrà colossato da entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all'accettazione l'Appaltatore non potrà, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano esenti le attuazioni che si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora l'Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica e, se del caso, dei luoghi, non ritenga congrui gli eventuali nuovi prezzi determinati dalla Stazione Appaltante, può accettare con riserva d'intervento. Tale opzione prevede la proroga automatica di 10 giorni del termine previsto per l'accettazione, utile ad adeguare ad un eventuale concordamento nuovi prezzi. Qualora in esito a tale attività l'Appaltatore comunque, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verrà interpellata l'impresa parte dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente. Resta ferma, in tal caso, l'attività istruttoria della Direzione Regionale dell'Agenzia in qualità di Centrale e Garanziana che rimane al caso specifico, valuta la conformità del rifiuto dell'operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per non validi consuntivi l'esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto e ritenuto che il rifiuto sia motivato in ragione del contenzioso espletamento e dei interventi adatti in virtù del medesimo Accordo Quadro.

Sarà comunque all'Agenzia valutare la conformità dei punti rispetto alle previsioni disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L'Operatore è tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria dell'Agenzia entro e non

oltre il termine che la stessa indicherà nella relativa istanza di giustificazione. Il rifiuto, rispetto a quale non saranno fatti risarcimenti da parte dell'operatore economico nei termini assegnati, sarà solo nominalmente considerato ingiustificato.

Solamente l'esito negativo dell'istruttoria sarà comunicato dall'Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero per causa di forza maggiore, non imprevedibili, sarà imputata l'impresa parte dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire p.c. conveniente, salvo l'assunto in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto; spedisce accettato qualora sussistano obiettivi o fondate ragioni di fatto che di diritto tal'atto giustificano la proroga stessa. Tale proroga potrà essere concessa soltanto una volta.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di escludere alcuni interventi, nonché previsti nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico che non impedisce alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo efficientamento.

L'Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facoltà di non ricorrere all'Accordo Quadro per singoli interventi di cui dovesse essere appurata la possibilità a seguito di comprovate e oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dall'Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facoltà prevista dall'art. 410 delgs. 50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo Quadro.

Art. 19 - Procedimento per l'attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell'impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure applicative volte ad avviare l'esecuzione delle opere.

Art. 20 - Programmazione di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della documentazione tecnica e di un Progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante, comprensivo di tutti gli elementi ed autorizzazioni necessari alla immediata realizzabilità, recante in coerenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei lavori, e un Coordinatore per la Sicurezza, e in base delle complessità del progetto un eventuale caposcuola di cantiere.

L'appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il profilo cronoprogramma di dettaglio ed il fine di consentirne, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività comuni.

Art. 21 – Rapporti di lavoro L'appalto-assignatario

All'Appaltatore è fatta Obiezione assoluta di tenere rapporti di lavoro esclusivamente con l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L'inesistenza di tale clausola comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla Stazione Appaltante o dalla stessa appaltatore ed inserite nei lavori in corso e opera. Tali opere potranno essere concepiti dalla Stazione Appaltante o costituire, così, una variante ai lavori.

Art. 22 – Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconoscibile all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, e circoscrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante se malintende o la frode dei necessari nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ed essere efficienti e a far sì che non vengano compromessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o quell'azioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvederà affinché nessuno al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di revocare "immediata e silenziosamente" dei loro o ritardare non darsi o scartare o di sostituirli con altri professionisti più adatti.

Art. 23 – Condotta dei lavori

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e conformemente alle relative norme UNI. L'Appaltatore non conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei

erepe, colligiti, e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone e cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, durante l'aggiunta dei lavori è relativo:

- a) ad interventi all'esterno nei fabbricati, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- b) ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed acquisire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando minor disagio possibile al personale delle Amministrazioni pubbliche se presenti ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con i RSPP, ed adeguando alle prescrizioni del D.Lgs. n. 46/01 (del 18.02.01) e del successivo piano sicurezza).

Art. 24 - Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attività svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, durante i lavori l'Appaltatore comunque dovrà:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, tramite messaggi preferenziali atti ad evitare congestioni tra il personale dell'impresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni utilizzatrici o il pubblico.

E' fatta devota all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare materiale e attrezzature nei fabbricati in quantità-sufficiente al necessario.

Ad opera conclusa, i materiali eccedenti verranno immediatamente smaltiti dal fabbricato cura del Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

Art. 25 - Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo e opportunità del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla documentazione tecnica di progetto, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo ultimazione dei lavori l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, che procederà al più presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di ritardo fattuale sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, della cui data si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, senza contraria dichiarazione e senza la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accoglimento si evidenzino vizi e difformità di costruzione o di esecuzione, l'impresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, salvo il risarcimento dei danni.

eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista dall'art. 14 del presente Accordo Quadro e dall'articolo D.9 del Capitolato Speciale d'appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori sarà effetto del giorno in cui si constaterà che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 26 – Sospensioni, ripresa dei lavori e proroghe

In caso di motivi nei quali possono essere sospesi lo svolgimento dei lavori o i termini di determinazione degli incanizzati e dei canoni, qualora le libertàioni superiori limiti previsti o siano ordinate in presenza di presupposti, sono disciplinati dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

La sospensione dei lavori portano a tempo necessario a far cessare la causa che ne hanno comportato l'interruzione.

Ne caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro i termini assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire dei lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nell'esecuzione dei lavori tal da comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante è tenuta a dare comunicazione alla Centrale di Coordinamento per i seguenti di competenza.

Art. 27 – Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 115 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 28 – Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità al capitolo di cui alla parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2012, applicabile in ragione di quanto previsto all'art. 213, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 102, del predetto decreto legislativo.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 29 – Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci del computo messo a malleva di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti dai prezzi ufficiali di regioni, province e in assenza da analoghi prezzi elaborati dal progettista cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso stabilita in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale, soggetti ad aggiornamento annuale con art. 23, comma 11, D.Lgs. 50/2016, e negli elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali variazioni del prezzo si intende compreso e compensata ogni usura, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria ed effettiva che, direttamente od indirettamente, concorre all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non è consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la revisione dei prezzi e non è applicabile l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non essendo in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi, sarà salda la missione concernente dall'aggiornamento annuale dei prezziario regionale Campania, ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è stipulato interamente "à forfait" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, (secondo dell'art. 42) comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.L. 78/2010(1) e contabilizzato come previsto al successivo art. 30.

Art. 30 – Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori a misura è eseguita all'avanzo la registrazione delle misure rilevate direttamente in cartelle del personale incaricato, in appositi documenti, il cui rispecchio è compilato moltiplicando la quantità rilevata per i prezzi unitari nell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio fra le parti; tuttavia se l'esecutore nel contratto offre di prestare alla misura o di firmare i libretti delle misure e i fogliardi, il Direttore dei Lavori procede alla misura in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti e i fogliardi suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si applica una valutazione a misura, ma si applicano secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 175 del D.L. 78/2010(1) applicabili in via di garanzia previsto all'art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 31 – Pagamenti

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Provvedimento, al maturare di ogni cento di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'inosservanza del relativo periodo di sanatoria al netto sia della ritenuta nella 0,52% prevista dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia della rata di acconto precedenti.

I termini di emissione dei certificati e pagamenti relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Provvedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla scadenza del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi i pagamenti entro successivi 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Le garanzie finanziarie di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell'attività svolta e complessità del contratto.

In ragione di quanto previsto all'art. 35, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, sarà concessa all'appaltatore una somma a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto all'atto ed entro 25 (quindici) giorni dalla data di approvazione della gara accettata dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell'appaltatore, ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all'anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di concessione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fidejussoria rilasciata da Impresa di

assicurazione, conforme alla normativa tecnica 1.3 allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2014 n. 172, in osservanza delle clausole di cui alla stessa tip. 1.3 allegata al predetto decreto.

Art. 32 – Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori insieme alla sua apposita relazione contraria (unita) come data data del certificato di ultimazione dei lavori e collaudato e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento, che dovrà inviare l'Appaltatore a sottoscrivere entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stipulata la liquidazione finale della opera, trascorsi i termini di garanzia e approvata la dichiarazione di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e dato avviso del deposito sanzionale.

Art. 33 – Retenzione di garanzia

Al fine dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016 la garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e del regolamento, in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo nello progressivo dei lavori, una ritenuta della U.P. per cento.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui si compone il del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione, previa rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 34 – Norme specifiche in materia di verifica del versamenti fiscali previdenziali e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le convenzioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'assunzione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell'Appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese addebito del lavoro ad essi affidati;

c) obbligo di sottoscrivere la scheda del contratto ed il pagamento da corrispondere a titolo di acconto e di saldo, all'liquidazione - da parte della Stazione Appaltante - del documento che attesta la regolarità contributiva e tributaria.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 34 D.L. 68/2013 (garantito dalla L. 98/2013), la regolarità contributiva è attestata mediante il "Documento Unico di regolarità contributiva" denominato DURO. Tale documento verifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto staurivo, la:

pagamenti degli stadi di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolare esecuzione l'adempimento da parte degli operatori economico degli obblighi relativi a versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse enti.

I documenti indicati non sostituiscono eventuali altre dichiarazioni che l'imprenditore è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 – Applicazione del D.Lgs. 81/2008

I lavori appaltati e negoziati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nei casi in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al precedente paragrafo, prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve redigere e consegnare al Cantoniere alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nel caso specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che intende svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da considerarsi come piano di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potrà richiedere compenso aggiuntivo in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e da normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l'Appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione dei Lavori, che in questo caso avrà l'attribuzione di cui al D.Lgs. 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento e al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno motivo di risoluzione dei contratti.

Art. 36 – Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisorie

L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento sinché sia parte della impresa mandante e subappaltata.

L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare del Piano Operativo di Sicurezza del cantiere subappaltati intervenuti presso il cantiere.

l'ente e l'assunzione contemporanea di impresa o di consorzio - impresa associata, è responsabile delle raccolte e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di lavoro e di quelli attinenti la regolarità contributiva assicurativa e previdenziale e del coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o protoghe dei termini contrattuali.

Nel ricorrere del lavoro sono a carico dell'Appaltatore tutti i costi operativi e provvisori necessari per lo svolgimento del lavoro e garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nella area di lavoro.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

CAPITOLO VI

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 37 – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore, in relazione ai singoli contrattappalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 28:

- a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle indicazioni del Direttore dei Lavori;
- b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione i suoi eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
- c) fornire al subappaltatore e alla impresa mandanti la Documentazione Tecnica e ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere e per il coordinamento della sicurezza;
- d) l'impegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5.000 (cinquemila). In quest'ultimo caso, l'eventuale contrattappalto per l'esecuzione di interventi interni all'immobile di euro 5.000 dovrà intendersi parte di un altro, ed l'Appaltatore potrà avanzare alcune pretese circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei successivi articoli 38, 39 e 40.

Art. 38 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare l'unico conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione presentata da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia ai singoli contratti d'appalto, nell'ambito della quale ha nominato i soggetti incaricati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al progetto contro cui si è aggiudicato, autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposta clausola a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di inalienabilità finanziaria previsti dalla presente legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Diritto territoriale nel Comune della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell'incasellamento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di inalienabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i progetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui si compone l'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi comporterà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessazione del credito derivante dal presente contratto, il cessante sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario a posta e sul conto corrente dedicato.

Art. 39 – Oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione dei lavori

In relazione alle attività relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico dell'Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in corso d'opera e posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di origine sia di provenienza straniera, sia dalla altra ditta appaltatrice, consegnati all'Appaltatore;

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicativi, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sarà richiesta e prescritta dalla Direzione dei lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni dovute per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante. I costi relativi al deposito di atti e richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equivalente;

f) tutti i modelli e moduli di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere, gli utensili ed i personale necessari per la manutenzione e l'incassamento dei lavori, con le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;

-
- h) tutte le opere provvisorie, come ponti, stacchi, illuminazione, armature, cantieri, esseri, seghe, pontelli, macchine, cordari, teglie, altrez, utensili e tutto quanto necessario;
- i) la pulizia e sgombrato cui dir. delle parti di immobili interessate dai lavori del personale necessario;
- k) osservare le norme derivanti dalla vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assicurazione o assicurazione sociale;
- l) comunicare alla Direzione dei Lavori ogni e tempine precisato da lo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniti e nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili e a più d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. I danni che dovessero derivare ai materiali, alla fornitura ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dalle stesso riparat e totali alle cure e spese;
- n) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri compresi quelli tributari, onerati e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto o appalto e di tutti gli atti assoggettati all'imposta di bollo che cadranno nelle discipline dell'articolo 2 della L. n. 30, prima parte, allegata e d.p.r. 512 del 1972 tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Restano esclusi a carico esclusivo dell'Appaltatore in incasso o in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestati a nome della Stazione Appaltante ovvero dell'Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Conoscenza e la Stazione Appaltante si riservano il diritto di inserire i nominativi dei Appaltatori e dei subappaltatori nella propria anagrafica e nell'apposita informazione "Schedario Aziende Quadro". Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimevano pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Art. 42 – Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Central di Committenza e la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi; resterà inteso che, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1455 del codice civile.

Art. 43 – Disposizioni finali

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro e la conseguente contrattappalto comporta la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati anzitutto non allegati.

Il Direttore della Direzione Regionale

Edoardo MAGGIONI -



